

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIMINO, SCHIETROMA, GRECO, MURATORE,
SELLITTI, SCARDACCIONE e SCLAVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1984

Interventi per la formazione, l'ampliamento e lo sviluppo di
aziende agricole a favore di agronomi, veterinari e periti agrari

ONOREVOLI SENATORI. — L'evoluzione agricola passa certamente attraverso l'innovazione tecnologica e la razionalizzazione delle tecniche agricole di coltivazione e di gestione aziendale.

Al fine di accelerare tale processo, si ritiene di fondamentale importanza favorire la formazione di aziende agricole con una direzione tecnica professionalmente qualificata.

Queste, infatti, costituiranno dei centri di promozione dell'ammodernamento aziendale poichè introdurranno, nella zona ove sono ubicate, sistemi di coltivazione e di gestione che riflettono il risultato della ricerca con soluzioni che potranno essere ripetute dagli imprenditori presenti nell'area.

Tale processo di trasposizione tecnologica è assistito dal tecnico beneficiario degli interventi, il quale avrà l'obbligo di collaborare con la pubblica amministrazione mettendo a disposizione di questa l'azienda per la costituzione di campi sperimentali, cam-

pi dimostrativi e simili, nonchè per la qualificazione di operatori, imprenditori e tecnici.

In tale quadro e per le suddette finalità, nel disegno di legge è prevista la concessione di mutui ad ammortamento trentennale, al tasso agevolato del 4 per cento, per l'acquisto o l'ampliamento di aziende agricole capaci di costituire valide unità produttive.

Nel caso si sia in presenza di aziende che non rappresentino unità valide dal punto di vista produttivo, ma siano suscettibili di elevare il reddito a seguito di interventi di miglioramento fondiario, sarà erogato un mutuo di miglioramento, ad ammortamento differenziato in base alla natura delle opere necessarie, al tasso agevolato del 4 per cento.

L'organo preposto alla concessione dei benefici è individuato nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite le Regioni e i loro uffici.

L'erogazione dei mutui è prevista con le modalità di cui alle leggi 26 maggio 1965,

IX. LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817, per l'acquisto o l'ampliamento di valide aziende agricole e con le modalità di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per i programmi di miglioramento fondiario.

È stato altresì esteso a favore delle categorie beneficiarie del presente disegno di legge il diritto di prelazione per l'acquisto di terreni, nel caso non vi siano altri aventi titolo o questi non lo esercitino.

Il diritto di prelazione è anche proposto per le quote di terreni cadute in successione.

Le stesse aziende svolgeranno poi un ruolo particolare nella formazione dei tirocini dei giovani iscritti nelle facoltà di scienze agrarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1982, n. 299, consentendo di dare applicazione ad una norma qualificante dell'ordinamento degli studi delle facoltà di agraria che tende al raccordo tra preparazione teorica e professionalità.

Indi, al fine di promuovere la specializzazione nella conduzione di aziende agrarie, è

prevista la concessione di borse di studio da fruirsi in aziende con direzione professionalmente qualificata a favore di giovani laureati e diplomati.

Come si vede, il ruolo delle aziende che verranno a costituirsi, con l'applicazione della legge che si propone, è articolato e complesso. Esse sono appunto caratterizzate da una « vocazione » all'assolvimento di compiti di interesse pubblico e collettivo, in una collaborazione costante con le Amministrazioni interessate.

Si è voluto agganciare l'articolato a procedure già consolidate nel pieno rispetto dell'autonomia regionale; al fine di garantire una pronta operatività della legge si è inteso precisare i compiti degli uffici interessati.

La dotazione finanziaria è prevista per un triennio (1984-1986) in 60 miliardi e sarà certamente rivista, in relazione ai risultati delle necessarie verifiche in sede di attuazione, per il successivo triennio.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I**

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE E TRIBUTARIE PER LA COSTITUZIONE O L'AMPLIAMENTO DI AZIENDE AGRICOLE A FAVORE DI DOTTORI AGRONOMI, DOTTORI FORESTALI, VETERINARI E PERITI AGRARI

Art. 1.

(Beneficiari, preferenza, diritto di prelazione, definizioni, obblighi, tirocini, borse di studio)

I benefici previsti dalla presente legge sono riservati ai dottori agronomi, dottori forestali, veterinari e periti agrari, iscritti nei rispettivi ordini e collegi, o che comunque, entro i termini della concessione delle agevolazioni, si iscrivano nei rispettivi albi professionali e semprechè abbiano conseguito il titolo di studio da almeno due anni.

Hanno la preferenza i richiedenti che al momento della presentazione della domanda non abbiano compiuto il 45° anno di età, nonchè le operazioni che vengano proposte nell'ambito dell'esercizio del diritto di prelazione di cui al comma seguente.

Per l'acquisto di terreni agricoli o loro pertinenze le categorie di cui al primo comma del presente articolo hanno diritto di prelazione nei seguenti casi:

a) quando i terreni agricoli o loro pertinenze, posti in vendita, sono contigui a quelli posseduti personalmente o da componenti il nucleo familiare;

b) quando i terreni agricoli o loro pertinenze, posti in vendita, pur non essendo contigui a quelli posseduti personalmente o da componenti il nucleo familiare, sono separati da una strada o da un torrente facilmente praticabile o quando si tratta di quote di un fondo contiguo o separato come anzidetto;

c) quando le aziende agricole o loro pertinenze, poste in vendita, sono dirette da un

tecnico agricolo appartenente ad una delle categorie di cui al primo comma;

d) quando si tratta di terreni agricoli o loro pertinenze che rappresentino quote di eredità cadute in successione.

Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei casi indicati dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Il diritto di prelazione può essere esercitato solo quando non vi siano altri aventi titolo ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, e dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, o quando gli aventi diritto non lo esercitino.

Il disposto dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dell'articolo 8 della legge 14 agosto 1971, n. 817, si applica anche nei confronti delle categorie di cui al primo comma del presente articolo.

Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nonchè dell'esercizio del diritto di prelazione, si considerano aziende agricole anche le aziende agro-zootecniche, silvopastorali e forestali.

Il beneficiario delle agevolazioni previste dalla presente legge è obbligato a collaborare con le università, con gli istituti di ricerca, con gli altri competenti organi della pubblica amministrazione, mettendo a disposizione fino al 10 per cento della superficie produttiva della propria azienda agricola per la costituzione di campi dimostrativi, per lo svolgimento di programmi di ricerca applicata e di assistenza tecnica, nonchè per la qualificazione di tecnici ed operatori esecutivi.

Egli è inoltre obbligato, se richiesto dai competenti organi della pubblica amministrazione, a consentire, nella propria azienda, lo svolgimento dei tirocini dei giovani iscritti nelle facoltà di scienze agrarie e forestali, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1982, n. 299, nonchè lo svolgimento della fase applicativa dell'attività connessa con l'assegnazione delle borse di studio di cui al comma seguente.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può destinare una quota parte dei finanziamenti previsti per le necessità della presente legge per la concessione, tramite le Regioni e i loro uffici dell'agricoltura, di borse di studio per giovani laureati in scienze agrarie, scienze forestali, veterinaria e diplomatici periti agrari, che abbiano conseguito il titolo di studio da non oltre tre anni, da fruirsi presso aziende dirette da un tecnico appartenente ad una delle categorie di cui al primo comma del presente articolo, per consentire la loro specializzazione nella conduzione delle aziende agrarie.

L'importo, la durata, il numero e le modalità delle concessioni saranno definiti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con apposita normativa di applicazione, sentite in proposito le proposte formulate dall'Associazione dei laureati in scienze agrarie.

Art. 2.

(Natura delle agevolazioni, idoneità del fondo, congruità del prezzo, vincolo di indivisibilità)

Al fine di formare valide aziende agricole che abbiano la potenzialità di divenire, attraverso una moderna gestione, efficienti e tali da costituire poli di riferimento tecnico per gli agricoltori delle zone ove ricadono, alle categorie di cui al primo comma dell'articolo 1 possono essere concessi mutui ad ammortamento trentennale, al tasso annuo del 4 per cento, da destinare all'acquisto di fondi rustici e loro pertinenze.

Ai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 possono essere concesse le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 25 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Sono considerate capaci di divenire aziende efficienti quelle che possono assicurare un beneficio fondiario tale da garantire il regolare ammortamento dei mutui.

Le agevolazioni creditizie previste dal presente articolo possono essere concesse allorchè si pervenga alla costituzione di medie aziende nei limiti della definizione riporta-

ta all'articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

La congruità del prezzo di acquisto è espressa dall'organo istruttore sulla base della media tra il valore risultante dall'applicazione dei prezzi unitari tabellari determinati dalla Commissione prevista dall'articolo 4 della legge n. 590 del 1965, aggiornati con l'applicazione dell'indice ISTAT per famiglie di impiegati ed operai, ed il valore ottenuto dalla capitalizzazione del beneficio fondiario, anche potenziale, ritraibile dal fondo, al tasso del 4 per cento.

I fondi oggetto di acquisto con le agevolazioni di cui al presente articolo, nonché quelli eventualmente preposseduti che abbiano formato oggetto di valutazione ai fini della idoneità, sono gravati del vincolo di indivisibilità trentennale, che sarà menzionato negli atti di acquisto e di mutuo e trascritto dal conservatore nei registri immobiliari.

Il suddetto vincolo decade automaticamente per quelle porzioni di fondo che eventualmente dovessero essere espropriate per cause di pubblica utilità.

Nel caso in cui le agevolazioni siano richieste nell'ambito dell'esercizio del diritto di prelazione su quote di eredità cadute in successione, si prescinde dal limite minimo previsto dal quarto comma del presente articolo.

Art. 3.

(Modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni)

Le agevolazioni creditizie e tributarie saranno concesse con le modalità previste dalle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817, per l'acquisto di proprietà diretto-coltivatrici, in quanto applicabili.

Gli istituti di credito a suo tempo autorizzati alla concessione dei mutui ai sensi delle leggi n. 590 del 1965 e n. 817 del 1971, alle stesse condizioni e con le stesse modalità sono autorizzati alla erogazione dei mutui ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. Sono loro applicabili le convenzioni all'uopo stipulate.

I richiedenti le agevolazioni dovranno avanzare domanda, diretta all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o all'ufficio regionale che lo sostituisce, competente per territorio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, corredata dalla documentazione attestante i requisiti del soggetto, da una relazione tecnico-economica relativa al fondo, dalla documentazione catastale, dall'offerta di vendita o, nel caso di prelazione, dalla documentazione che la sostituisce.

L'ufficio che riceve la domanda provvede alla sua istruttoria, indipendentemente dai limiti di competenza per importo, salvo diversa determinazione delle Regioni, accertando i requisiti soggettivi, la idoneità del fondo in relazione alle finalità della presente legge e la congruità del prezzo, ed emette nulla-osta all'acquisto sulla base di una relazione tecnico-estimativa redatta a seguito di sopralluogo.

L'istituto di credito prescelto dal richiedente esperisce l'istruttoria per gli aspetti bancari sulla base dei provvedimenti emessi dall'ufficio della Regione e provvede, in caso di esito positivo, alla erogazione delle somme direttamente al venditore, alla iscrizione delle formalità ipotecarie solo sui fondi oggetto di acquisto e ad ogni altra incombenza che ritenga necessaria in relazione alla finalità.

TITOLO II

CONCESSIONE DI MUTUI PER L'ESECUZIONE DI PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Art. 4.

(Soggetti beneficiari e finalità perseguite)

Ai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 possono essere altresì concessi mutui per l'esecuzione di programmi di miglioramento fondiario al fine di ristrutturare l'azienda posseduta, acquistata o ampliata,

in funzione delle esigenze della moderna tecnica agricola.

Sono oggetto degli stessi mutui anche gli acquisti per scorte vive e/o morte necessarie alla gestione aziendale e incluse nei programmi di miglioramento fondiario.

I mutui per acquisto di terreni agricoli previsti nella presente legge e quelli per l'esecuzione di programmi di miglioramento fondiario di cui al presente titolo II sono cumulabili e la loro erogazione può avvenire nello stesso momento.

Art. 5.

(Durata dei mutui di miglioramento fondiario, tasso d'interesse, preammortamento, modalità di concessione ed erogazione)

La durata dei mutui di miglioramento fondiario è fissata in anni venti, di cui due di preammortamento. Qualora i programmi di miglioramento prevedano anche l'acquisto di scorte vive e/o morte, per i corrispondenti importi, la durata è fissata in anni dieci, di cui due di preammortamento.

I mutui saranno concessi ed erogati con le modalità previste dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con fondi di anticipazione degli istituti di credito e con il concorso della pubblica amministrazione nel pagamento degli interessi.

Gli interessati, per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo, dovranno avanzare domanda agli ispettorati provinciali dell'agricoltura o agli uffici regionali che li sostituiscono, documentata come prescritto per l'applicazione dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. Gli uffici suddetti provvederanno alla loro istruttoria anche in deroga ai limiti di competenza per importo, salvo diversa determinazione delle Regioni, valutando l'ammissibilità delle opere e degli acquisti richiesti in funzione delle finalità perseguite, ed emetteranno il nulla-osta alla erogazione sulla base di una relazione tecnica redatta a seguito di sopralluogo.

Gli importi ammessi sulla base dei prezzi regionali per le opere agricole vengono rivalutati con l'applicazione dell'indice ISTAT per famiglie di impiegati ed operai.

L'aumento del beneficio fondiario che discende dalla realizzazione dei programmi di miglioramento dovrà garantire il regolare pagamento della rata di mutuo posta a carico del beneficiario.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI, FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA

Art. 6.

(Fondo interbancario di garanzia)

I mutui previsti dalla presente legge sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia, istituito dall'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie, ripartizione dei finanziamenti)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per il triennio 1984-1986, mediante prelievo di 60 miliardi di lire dal capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ripartisce ogni anno, tra le Regioni a statuto ordinario e speciale, le somme a disposizione, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, riservando almeno il 60 per cento dell'intero ammontare alle Regioni del Mezzogiorno, distinguendo gli importi per ognuna delle finalità della presente legge.